



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2008**



**Presentazione e ammissione
delle candidature**



Sommario

Premessa	5
Avvertenza	6
1. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	7
2. Candidatura alla carica di Presidente della Regione	7
3. Contrassegno del candidato alla carica di Presidente e dichiarazioni di collegamento	7
4. Candidatura alla carica di consigliere regionale	7
Formazione e deposito delle candidature	7
Formazione delle candidature	7
5. Quote di genere	8
6. Gruppo di liste	8
7. Coalizioni di gruppi di liste	8
1. Sottoscrizione dei documenti	9
Documenti necessari per la presentazione delle candidature	9
1. Soggetti competenti	10
2. Modalità	10
Autenticazioni	10
riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante (art. 5, comma 3)	11
1. Termini per il deposito	12
2. Soggetti competenti al deposito	12
3. Competenza della segreteria dell'Ufficio centrale regionale	12
Deposito delle candidature	12
—l'orario da osservare sarà quello indicato dall'orologio presente nel locale destinato al ricevimento;	13
1. Contenuto	14
2. Allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste	14
Documenti necessari per la presentazione delle candidature	14
Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste	14
1. Numero dei sottoscrittori	17
2. Esenzioni	17
3. Contenuto della dichiarazione	17
Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni	17
4. Certificati elettorali	19
5. Atto di deposito	19
6. Allegati all'atto di deposito	19
1. Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature	21
Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni	21
1. Dichiarazione di presentazione	22
2. Numero di sottoscrizioni	22
3. Effetti della dichiarazione di collegamento sull'attribuzione dei seggi	22
Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena	22
1. Rinuncia alla candidatura	23
2. Decesso di un candidato	23
Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature	23

1. Designazione.....	24
2. Soggetti competenti alla designazione.....	24
3. Modalità di designazione.....	24
4. Contemporaneità.....	24
5. Requisiti.....	24
6. Organici va consegnata la designazione.....	24
Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione	24
7. Compiti	25
1. Designazioni.....	26
2. Requisiti.....	26
3. Organici va consegnata la designazione.....	26
4. Compiti	26
Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale	26
1. Organico competente	27
2. Termini.....	27
3. Controllo della data e dell'ora di presentazione nonché della qualifica dei depositanti	27
4. Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste	27
5. Esame dei contrassegni	27
Esame delle candidature e adempimenti successivi.....	27
6. Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature	28
7. Controllo delle singole candidature.....	28
8. Operazioni di sorteggio.....	29
9. Adempimenti successivi	30
10. Ricorsi	30
Allegato A.....	31
Legge 19 marzo 1990, n. 55.....	31
Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21	34
Modelli	40
Allegato C	60
Numero candidati delle liste circoscrizionali e quote di genere.....	60

Premessa

Le prossime elezioni regionali sono disciplinate dalla legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*).

La legge regionale statutaria 17/2007 disciplina la forma di governo della Regione (Titolo II) e il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale (Titolo III).

Per quanto riguarda il sistema elettorale, le nuove disposizioni, in quanto di natura statutaria, disciplinano gli aspetti sostanziali del sistema (elezione diretta del Presidente, contestuale all'elezione del Consiglio, e meccanismi di trasformazione dei voti in seggi), rinviando alla successiva legislazione regionale ordinaria la disciplina del relativo procedimento.

Con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore regionale ha completato l'operazione avviata con la legge statutaria, disciplinando in modo organico e dettagliato le diverse fasi del procedimento elettorale, nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali.

Le presenti istruzioni illustrano la fase concernente la presentazione delle candidature.

La materia è disciplinata in modo dettagliato dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 17/2007 e dal Capo IV (artt. 14 – 21) della legge regionale 28/2007.

L'esame e l'ammissione delle candidature sono effettuate dall'Ufficio centrale regionale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28/2007, competente anche in ordine alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Si tratta dell'unico ufficio elettorale previsto dalle nuove norme, che **opera presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, via Sabbadini, n. 31**. Allo stesso sono attribuite le competenze che la previgente disciplina (legge regionale 20/1968; leggi 108/1968 e 43/1995) affidava ad uffici costituiti presso i tribunali e la Corte d'appello. Pertanto tutta la documentazione inerente la presentazione delle liste circoscrizionali va depositata presso la sede sopraccitata.

Avvertenza

Gli articoli di legge citati senza l'indicazione degli estremi del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge regionale 28/2007.

Tutte le citazioni normative si riferiscono al testo vigente, anche se non vengono espressamente indicate le varie modifiche.

I testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Formazione e deposito delle candidature

Formazione delle candidature

Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.

I casi di incandidabilità relativi alle elezioni regionali sono regolati dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (da ultimo modificata dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17). Le relative disposizioni sono riportate nell'Allegato A.

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve presentare la propria candidatura al momento della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale; poiché la circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con l'intero territorio regionale, la candidatura è unica per le 5 circoscrizioni elettorali.

Il candidato alla carica di Presidente della Regione **non può presentarsi** come candidato consigliere regionale nelle liste circoscrizionali (art. 22, comma 5, l. r. 17/2007).

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione è contraddistinto da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione e deve dichiarare un collegamento con uno o più gruppi di liste. Il collegamento è efficace solo se la dichiarazione del candidato Presidente converge con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

È bene precisare **che l'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste** allo stesso collegati. Allo stesso modo, l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso (art. 20, comma 11).

In ciascuna circoscrizione elettorale¹ sono presentate liste circoscrizionali di candidati concorrenti alla carica di consigliere regionale.

Il candidato alla carica di consigliere regionale non può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né può essere presente in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno (art. 23, comma 3, l. r. 17/2007).

Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo di tale numero (art. 23, comma 1, l. r. 17/2007), arrotondato all'unità superiore (art. 17, comma 1, lettera d), l. r. 28/2007).²

1. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

2. Candidatura alla carica di Presidente della Regione

3. Contrassegno del candidato alla carica di Presidente e dichiarazione di collegamento

4. Candidatura alla carica di consigliere regionale

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 17/2007, il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in 5 circoscrizioni e precisamente:

- 1) circoscrizione elettorale di Trieste;
- 2) circoscrizione elettorale di Gorizia;
- 3) circoscrizione elettorale di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
- 4) circoscrizione elettorale di Tolmezzo;
- 5) circoscrizione elettorale di Pordenone.

² Si veda l'Allegato C.

- 5. Quote di genere** Ogni lista circoscrizionale **deve contenere, a pena di nullità, non più del 60%**, arrotondato all'unità superiore, **di candidati dello stesso genere** (art. 23, comma 1, l.r. 17/2007).³
- All'interno della lista i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
- 6. Gruppo di liste** Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste. Ciascun gruppo di liste, a pena di esclusione, è collegato al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presenta lo stesso programma elettorale.
- Affinché si formi un gruppo di liste, le liste circoscrizionali devono essere presenti **in almeno 3** circoscrizioni elettorali.
- 7. Coalizione di gruppi di liste** Più gruppi di liste collegati allo stesso candidato alla carica di Presidente della Regione costituiscono una coalizione di gruppi di liste e presentano lo stesso programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

³ Si veda l'Allegato C.

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale prevede la consegna alla segreteria dell'**Ufficio centrale regionale – presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, via Sabbadini, n. 31, piano primo, stanza n. 132**, – di due atti fondamentali:

- la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- le dichiarazioni di presentazione delle candidature che, nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, devono essere accompagnate da un atto di deposito.

La previsione di due atti distinti è fonte di semplificazione in quanto consente di ridurre il numero di documenti da depositare. Infatti, i documenti che si riferiscono ad un gruppo di liste nel suo complesso (quali ad esempio il contrassegno e il programma elettorale) sono allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e vengono presentati in un'unica soluzione (art. 15).

Diversamente, i documenti che riguardano in modo specifico la singola lista circoscrizionale (ad esempio le sottoscrizioni e le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale) devono essere allegati alla relativa dichiarazione di presentazione e devono quindi essere depositati per ciascuna circoscrizione nella quale la lista viene presentata (artt. 17 e 18). La presentazione anche in questo caso viene fatta presso l'Ufficio centrale regionale (e non più presso i tribunali della Regione).

I documenti necessari ⁴ per la presentazione delle candidature (dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni e programma elettorale) devono essere sottoscritti con firma autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007, ovvero:

- presidente nazionale del partito o gruppo politico;
- segretario nazionale del partito o gruppo politico;
- presidente regionale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- segretario regionale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.

Ciascun atto può essere sottoscritto da un soggetto diverso, purché appartenente alle categorie individuate dall'articolo 14.

In definitiva, la sottoscrizione dei documenti deve provenire dal rappresentante legale del partito o gruppo politico, ovvero dalla persona idonea a rappresentare il soggetto politico all'esterno. Inoltre, i soggetti devono comprovare la carica ricoperta esibendo l'atto che attesta la propria qualifica in seno al partito o gruppo politico o l'atto di incarico da parte dei soggetti titolari del potere di firma.

1. Sottoscrizione dei documenti

⁴ Tutti i documenti del procedimento elettorale sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

Autenticazioni

1. Soggetti competenti

Tutte le autenticazioni previste dalla legge regionale 28/2007 devono essere effettuate dai soggetti individuati all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007, ovvero:

- consiglieri regionali;
- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della Provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

2. Modalità

Le autenticazioni devono essere effettuate nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) ed in particolare:

- devono essere effettuate di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità munito di fotografia ⁵, oppure per conoscenza personale.

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con

⁵ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore documenti non muniti di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante (art. 5, comma 3).

Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 90° giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature (art. 5, comma 4).

I soggetti competenti all'autenticazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/2007 dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Ad esempio:

- i consiglieri regionali possono autenticare le sottoscrizioni nell'intero territorio regionale;
- i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni nel territorio della provincia di appartenenza;
- i consiglieri comunali possono autenticare le sottoscrizioni nel territorio del comune di appartenenza.

I soggetti competenti possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni; possono, inoltre, nel territorio in cui sono competenti, autenticare le sottoscrizioni di elettori di un altro comune.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

1. Termini per il deposito

Il deposito delle candidature sia alla carica di Presidente che alla carica di consigliere regionale – inteso come “materiale” consegna all’organo competente – è effettuato alla segreteria dell’**Ufficio centrale regionale presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, via Sabbadini n. 31, primo piano, stanza n. 132**, dalle **ore 8.00** alle **ore 20.00** del **trentaseiesimo giorno** e dalle **ore 8.00** alle **ore 12.00** del **trentacinquesimo giorno** antecedenti la data delle elezioni.

Il mancato rispetto del termine comporta l’esclusione delle candidature presentate.

2. Soggetti competenti al deposito

Il deposito degli atti di presentazione delle candidature è effettuato dal presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da una persona incaricata dagli stessi soggetti con atto autenticato (art. 14).

In proposito, si rinvia alle considerazioni esposte in “*Sottoscrizione dei documenti*”.

3. Compiti della segreteria dell’Ufficio centrale regionale

La segreteria dell’Ufficio centrale regionale rilascia a chi deposita le candidature una ricevuta degli atti, nella quale sono indicati il giorno e l’ora del deposito, l’elenco degli atti depositati, l’identità del depositante ed il numero d’ordine progressivo attribuito secondo l’ordine di deposito.

Al depositante verrà pertanto restituita copia – dallo stesso firmata – della dichiarazione depositata.

La segreteria dell’Ufficio centrale regionale attribuisce provvisoriamente a ciascun gruppo di liste un numero progressivo dato dall’ordine di deposito degli atti. Tale numero progressivo sarà poi utilizzato per stabilire l’ordine di presentazione della lista ai fini sia dell’eventuale esclusione del candidato consigliere regionale compreso in più liste circoscrizionali con contrassegno diverso, sia della ricusazione del contrassegno identico o confondibile a quello di altro partito o gruppo politico già presentato con numero progressivo inferiore. Le incompletezze e le irregolarità riscontrate saranno dettagliatamente indicate nella ricevuta rilasciata al depositante.

La segreteria dell’Ufficio centrale regionale non può rifiutarsi di ricevere gli atti inerenti la presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando rileva che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine.

Va inoltre precisato che, su richiesta degli interessati, la lista incompleta dei documenti allegati può essere restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, la stessa assume il numero progressivo spettante al momento della ripresentazione. È invece vietato integrare la documentazione incompleta o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Si fa presente che:

- saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si trovino – **al più tardi alle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile** – nel locale destinato al ricevimento. A tale scopo nessuno sarà ammesso nel locale scaduta l’ora indicata;

- l'orario da osservare sarà quello indicato dall'orologio presente nel locale destinato al ricevimento;
- un incaricato consegnerà ai presentatori di ciascuna lista – al momento dell'accesso nei locali in cui si effettua il ricevimento delle candidature – un numero progressivo di accesso.

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

1. Contenuto La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste ⁶ – debitamente sottoscritta e autenticata – deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la sua descrizione.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica, con l'indicazione anche dei colori;

b) la denominazione delle liste circoscrizionali;

c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 17/2007, il gruppo di liste deve presentare liste circoscrizionali in almeno 3 circoscrizioni elettorali;

d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso.

La dichiarazione è efficace solo se convergente con quella sottoscritta dal candidato alla carica di Presidente della Regione ed allegata alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

e) la descrizione del contrassegno che contraddistingue il candidato alla carica di presidente della Regione.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della legge regionale 17/2007, infatti, ciascun candidato Presidente della Regione può contraddistinguere la propria candidatura o con un proprio simbolo o con i contrassegni presentati dai gruppi di liste con i quali dichiara il collegamento;

f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste e di uno supplente.

Il rappresentante del gruppo di liste è incaricato di assistere alle operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi e alle liste circoscrizionali ammesse. Inoltre il rappresentante designato può assistere alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

2. Allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste devono essere allegati i seguenti documenti:

a) **tre copie del contrassegno** con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali.

Per garantirne l'esatta riproduzione, il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico o stampato in modalità CMYK, del diametro di cm. 10. Il contrassegno può essere anche figurato e viene riprodotto con i colori del contrassegno depositato.

Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio.

⁶ Si veda l'allegato Modello n. 1.

Inoltre, è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Affinché l'Ufficio centrale regionale non ricusi il contrassegno, questo non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Costituiscono elementi di confondibilità – oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale – i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, sia considerati congiuntamente che separatamente, anche se composti o rappresentati graficamente in maniera diversa.

Inoltre, il contrassegno non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che a causa del loro utilizzo tradizionale da parte di altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore. Infine, il contrassegno non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa;

- b) nel caso di **contrassegno composito**, le dichiarazioni firmate e autenticate dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo.⁷

Il gruppo di liste può infatti scegliere di essere contraddistinto da un cosiddetto contrassegno composito, ovvero formato in tutto o in parte dai simboli usati da più partiti o gruppi politici.

In questo caso, alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste va allegata la dichiarazione firmata e autenticata dei rappresentanti di tutti partiti o gruppi politici con la quale gli stessi autorizzano l'utilizzo del proprio simbolo.

La dichiarazione è sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 14, comma 2 e la firma è autenticata nei modi già descritti in "Autenticazioni";

- c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del contrassegno (o dei contrassegni) con il quale intende contraddistinguere la propria candidatura.⁸

In base al combinato disposto dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007 e dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28/2007, infatti, il candidato Presidente può scegliere di contraddistinguere la propria candidatura con un proprio contrassegno o con il contrassegno o i contrassegni dei gruppi di liste con i quali ha dichiarato il collegamento, potendosi quindi verificare il caso di un candidato contraddistinto da due o più contrassegni diversi;

- d) **tre copie del contrassegno** (o dei contrassegni) con il quale è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Per la modalità di presentazione del contrassegno del candidato Presidente valgono le indicazioni fornite in merito al contrassegno del gruppo di liste;

⁷ Si veda l'allegato Modello n. 10.

⁸ Si veda l'allegato Modello n. 6.

- e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, contenente anche l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali il candidato è eventualmente collegato.⁹

Si ricorda che la dichiarazione è valida solamente se convergente con quella resa dai gruppi di liste collegati;

- f) nel caso di coalizione di gruppi di liste, la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente con la quale si indica il gruppo incaricato di depositare il contrassegno che contraddistingue il candidato Presidente e il programma elettorale della coalizione.¹⁰ Infatti, nel caso di coalizione di gruppi di liste, non è necessario che ciascun gruppo depositi il contrassegno del candidato Presidente e il programma elettorale; tale deposito sarà effettuato da un solo gruppo di liste, mentre gli altri gruppi depositeranno la dichiarazione sopra descritta;

- g) il programma elettorale sottoscritto con firma autenticata da un rappresentante del partito o gruppo politico.

Nel caso di una **coalizione di gruppi di liste** il programma elettorale:

- è lo stesso per l'intera coalizione;
- contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione;
- è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

⁹ Si veda l'allegato Modello n. 7.

¹⁰ Si veda l'allegato Modello n. 7.

Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

L'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007 dispone che le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte:

- per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone da un numero compreso fra 1.000 e 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse;
- per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo da un numero compreso fra 750 e 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa;
- per le liste presentate dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena e per le sole circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine da un numero compreso fra 500 e 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle circoscrizioni stesse.¹¹

Il medesimo articolo 23 prevede, al comma 8, che sono esonerate dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le liste relative a partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno 1 seggio.

In questo caso le liste dei candidati sono sottoscritte dai soggetti indicati all'articolo 14, comma 2, autenticate nei modi già descritti in "Autenticazioni".

In sintesi, sono soggette all'obbligo di sottoscrizione unicamente le liste di candidati:

- presentate da un nuovo partito o gruppo politico;
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato candidature con proprio contrassegno alle scorse elezioni del Consiglio regionale, non hanno ottenuto almeno 1 seggio;
- presentate da partiti o gruppi politici che, pur essendo attualmente rappresentati in Consiglio regionale, non hanno presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni regionali.

Ai sensi dell'articolo 17, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere presentata per ogni circoscrizione elettorale presso l'Ufficio centrale regionale e deve contenere i seguenti elementi essenziali:¹²

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione.
Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale.
Anche la denominazione della lista deve essere conforme a quella contenuta nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

1. Numero dei sottoscrittori

2. Esenzioni

3. Contenuto della dichiarazione

¹¹ Per la disciplina dei gruppi di liste presentate da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena, si veda più avanti il capitolo a loro dedicato.

¹² Si veda l'allegato Modello n. 3.

- d) il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale.

I candidati alla carica di consigliere regionale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

I numeri minimo e massimo dei candidati da comprendere nella lista sono calcolati secondo quanto indicato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007 e vengono eventualmente arrotondati all'unità superiore.¹³

È importante sottolineare che il **numero minimo** dei candidati da comprendere nella lista è **vincolante** in quanto le liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto vengono escluse ai sensi dell'articolo 20, comma 5.

Occorre anche sottolineare l'importanza di rispettare nella composizione della lista dei candidati la proporzione di rappresentanza di genere (le c.d. "quote di genere") prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007. Anche le liste che non rispettano tale prescrizione vengono infatti **escluse** dall'Ufficio centrale regionale;¹⁴

- e) l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'informativa contiene informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla natura facoltativa del loro conferimento e sul titolare del loro trattamento. Con l'apposizione della firma, il sottoscrittore acconsente al trattamento dei propri dati personali;

- f) sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi già indicati in "Autenticazioni", dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007.

Il limite minimo e massimo di sottoscrizioni è vincolante. Le liste non sottoscritte dal prescritto numero di elettori sono infatti escluse ai sensi dell'articolo 20, comma 5.

Per ciascun sottoscrittore della lista deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di iscrizione elettorale. In calce a ciascun sottoscrittore va indicata, da parte di chi autentica, la modalità con cui è avvenuta l'identificazione.

Ciascun elettore può sottoscrivere **una sola dichiarazione** di presentazione di candidature. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000.¹⁵

Gli elettori non in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni davanti ad un notaio, al segretario comunale o ad un altro impiegato delegato dal sindaco; il verbale della dichiarazione deve essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

¹³ Per conoscere il numero minimo e massimo di candidati per ogni circoscrizione elettorale si consultino le Tabelle riportate nell'Allegato C.

¹⁴ Per conoscere il numero di candidati dello stesso genere che devono essere presenti in ogni lista circoscrizionale si consultino le Tabelle riportate nell'Allegato C.

¹⁵ Art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In virtù del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, la multa è tradotta in € 1.032.

Per la raccolta delle firme devono essere utilizzate tante copie del Modello n. 3, stampate in formato A3 fronte/retro, quante sono necessarie a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto.

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, pertanto a ciascuna esemplare del Modello n. 3 devono essere allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori la cui firma è contenuta nello stesso modello.

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in un unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di **24 ore dalla richiesta**. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, gli uffici comunali sono aperti nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione per non meno di 8 ore dal lunedì al sabato e 4 ore la domenica. Gli orari di apertura devono essere esposti e chiaramente visibili anche nelle ore di chiusura degli uffici. Nel caso di ritardo doloso o colposo da parte del sindaco nel rilascio di tali certificati, il prefetto invia presso il comune un commissario *ad acta* per l'immediato rilascio dei certificati.¹⁶

Si ricorda che in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata, fermo restando il termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione delle candidature presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale.

La dichiarazione di presentazione delle candidature (ovvero l'insieme di tutti i modelli di dichiarazioni di presentazione delle candidature contenenti le sottoscrizioni raccolte) è consegnata insieme ad un apposito atto di deposito¹⁷ sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

L'atto di deposito deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione (in conformità a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste);
- b) la denominazione della lista circoscrizionale;
- c) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

I delegati di una lista non possono essere anche delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato Presidente.

All'atto di deposito vanno allegati i seguenti documenti:

- a) i certificati di iscrizione del candidato Presidente e dei candidati consiglieri regionali nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

4. Certificati elettorali

5. Atto di deposito

6. Allegati all'atto di deposito

¹⁶ Art. 54, comma 8 del d. lgs. 267/2000.

¹⁷ Si veda l'allegato Modello n. 4.

- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, sottoscritta con firma autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ¹⁸ il candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare:

- di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
- le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale – se definitive – riportate per delitti non colposi, anche al di fuori dei casi sopra contemplati;
- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi; ¹⁹
- di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale;

- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, sottoscritta con firma autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ²⁰ il candidato alla carica di consigliere regionale deve dichiarare:

- di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
- le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale – se definitive – riportate per delitti non colposi, anche al di fuori dei casi sopra contemplati;
- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi; ¹⁸
- di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali con contrassegni diversi.

Le dichiarazioni sono sottoscritte dai candidati e autenticate nei modi già indicati in “Autenticazioni”. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'autorità diplomatica o consolare.

¹⁸ Si veda l'allegato Modello n. 8.

¹⁹ Si ricorda che le disposizioni di legge di cui agli articoli 3, comma 3 e 20 della l.r. 17/2007, non trovano applicazione in questa tornata elettorale.

²⁰ Si veda l'allegato Modello n. 9.

Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Per i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni regionali hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale, la dichiarazione di presentazione della lista ²¹ per ogni circoscrizione elettorale deve essere sottoscritta dal presidente o segretario nazionale del partito o movimento politico, dal presidente o segretario regionale, dal presidente o segretario provinciale del partito o movimento politico o da rappresentanti incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autentificato. La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata nei modi già indicati in "Autenticazioni".

Analogamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, l'atto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione.
Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
- d) il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale.
Per la formazione delle liste dei candidati consiglieri, si rimanda a quanto già illustrato per le dichiarazioni di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni;
- e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autentificato i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature vanno allegati:

- a) i certificati di iscrizione del candidato Presidente e dei candidati consiglieri regionali nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale. ²²

Per il contenuto analitico degli allegati da presentare si richiama quanto riportato nel capitolo precedente.

1. Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

²¹ Si veda l'allegato Modello n. 5.

²² Si vedano gli allegati Modelli nn. 8 e 9.

Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

1. Dichiarazioni di presentazione

La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena ²³ è sostanzialmente analoga a quella che riguarda gli altri gruppi di liste. Nel disciplinare il contenuto della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, l'articolo 15, comma 4, della legge regionale 28/2007 aggiunge solamente che nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena:

- la dichiarazione di presentazione deve contenere la specifica dichiarazione che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;
- nel caso di dichiarazione di collegamento del gruppo di liste espressivo della minoranza slovena con un altro gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali, alla dichiarazione di presentazione deve essere allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

È importante sottolineare che le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e che il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione. Inoltre il gruppo di liste con il quale il partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena si collega deve essere presente in tutte le 5 circoscrizioni elettorali.

Anche nella dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali ²⁴ deve essere espressamente dichiarato che la lista è espressiva della minoranza linguistica slovena.

2. Numero di sottoscrizioni

L'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007 prevede che per i partiti o gruppi politici espressivi della minoranza slovena e nelle sole circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine – ove è maggiormente presente tale minoranza – per la presentazione della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono sufficienti la metà delle sottoscrizioni. Ciò significa che per la presentazione delle liste circoscrizionali i gruppi di liste espressivi della minoranza linguistica slovena hanno l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni da parte di non meno di 500 e non più di 750 elettori per le circoscrizioni sopra elencate.

I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono presentare liste anche nelle altre circoscrizioni. In questo caso le liste sono sottoscritte dal medesimo numero di elettori previsto per gli altri partiti o gruppi politici.

Le modalità di presentazione degli altri documenti sono analoghe a quelle previste per gli altri partiti o gruppi politici.

3. Effetti della dichiarazione di collegamento sull'attribuzione dei seggi

Qualora il partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento con un altro partito o gruppo politico e, pur non avendo ottenuto seggi, abbia ottenuto una cifra elettorale regionale non inferiore all' 1% dei voti validi, al medesimo gruppo di liste verrà attribuito uno dei seggi ottenuti dall'insieme costituito dai due gruppi collegati (art. 28, commi 1 e 2, l. r. 17/2007).

²³ Si veda l'allegato Modello n. 2.

²⁴ Si veda l'allegato Modello n. 3.

Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature

L'accettazione della candidatura da parte del candidato non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può sempre rinunciare; in linea di principio, quindi, si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia, l'articolo 19 della legge regionale 28/2007 prescrive che affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produca effetti sulla composizione delle liste, questa deve essere presentata dal candidato:

- ai soggetti competenti ad effettuare il deposito degli atti di presentazione delle candidature indicati all'articolo 14, comma 2 (presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, al presidente o segretario regionale oppure ad una persona dagli stessi incaricata con atto autentificato);
- entro il 10° giorno antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

L'atto di rinuncia alla candidatura dovrà essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine sopraindicato, il candidato rimarrà compreso nella lista.

Si ricorda che se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intendono inserire nuovi nominativi all'interno della lista, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata (art. 17, comma 7).

Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva, in sede di esame ed ammissione delle candidature, né ai fini del computo del numero minimo di candidati presente nella lista né ai fini del rispetto della proporzione di rappresentanza di generi (art. 19, comma 2).

1. Rinuncia alla candidatura

2. Decesso di un candidato

Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione

- 1. Designazione** Ciascuna lista circoscrizionale può designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso gli Uffici elettorali di sezione. La designazione di due figure serve ad assicurare la continuità nell'esercizio della funzione, per cui potrà essere presente alle operazioni solo uno dei rappresentanti.
- 2. Soggetti competenti alla designazione** La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con atto autentico dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
- L'indicazione dei nominativi dei delegati della lista circoscrizionale incaricati di designare, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentico, è contenuta, nel caso di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, nell'atto di deposito; nel caso di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, nella dichiarazione di presentazione delle candidature. La facoltà di autorizzare altre persone alla designazione è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere tutte le persone da designare quali rappresentanti di lista presso le sezioni dell'intera circoscrizione; essi si avvarranno pertanto di propri fiduciari, i quali effettueranno la scelta in loro nome.
- 3. Modalità di designazione** Poiché le designazioni dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti degli uffici, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti, in quanto il sindaco deve consegnare le designazioni ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare contestualmente tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
- 4. Contemporaneità** Inoltre, in caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali e comunali, è consentito designare rappresentante di lista lo stesso elettore per tutte le consultazioni. È però necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni regionali, provinciali e comunali, i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia e del comune (art. 16, comma 2, l. 53/1990). In caso di contemporaneo svolgimento di più elezioni, se i delegati sono le stesse persone, è consigliabile che la designazione dei rappresentanti per tutte le consultazioni sia effettuata con un unico atto.
- 5. Requisiti** I rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere elettori di un comune della circoscrizione (art. 12).
- Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
- 6. Organi cui va consegnata la designazione** Le designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali sono consegnate:
- a) entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la struttura regionale competente in materia elettorale ha trasmesso al sindaco, ovvero dai soggetti dagli stessi indicati con atto autenticato;

- b) direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

In questo caso, all'esame della regolarità delle designazioni e al controllo dei soggetti che effettuano tali designazioni provvede il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Occorre precisare che la designazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista. I rappresentanti, infatti, hanno la funzione di tutelare gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali e non fanno parte integrante degli uffici elettorali. A tal fine, hanno diritto di assistere alle operazioni degli uffici stessi e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Pur non facendo parte degli uffici per i quali sono stati designati, ne sono comunque vincolati, nel senso che non gli è consentito di intervenire presso altri seggi una volta "accreditati" presso un determinato seggio elettorale.

7. Compiti

Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale

- 1. Designazioni** Ciascun gruppo di liste può designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. La designazione di due figure serve ad assicurare la continuità nell'esercizio della funzione, per cui potrà essere presente alle operazioni solo uno dei rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste. I rappresentanti di un gruppo di liste non possono anche essere rappresentanti in un altro gruppo, anche se le liste sono collegate allo stesso candidato Presidente.
- 2. Requisiti** I rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale devono essere elettori di un comune della Regione (art. 13).
- 3. Organi cui va consegnata la designazione** Le dichiarazioni di presentazione del gruppo di liste, contenenti le designazioni dei rappresentanti, vengono depositate presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale insieme agli altri documenti necessari alla presentazione delle candidature e, pertanto, entro i medesimi termini.
- 4. Compiti** I rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali compiute dall'Ufficio centrale regionale. Inoltre, i rappresentanti dei gruppi di liste assistono alle operazioni di attribuzione dei seggi.

Esame delle candidature e adempimenti successivi

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è l'**Ufficio centrale regionale** e le relative operazioni sono regolate dalla legge regionale 28/2007 agli articoli 20 e 21. Pertanto come già illustrato, **non esistono uffici circoscrizionali** e l'**Ufficio centrale regionale costituito presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, via Sabbadini n. 31, primo piano, stanza n. 132**, è competente al controllo delle candidature presentate per tutte e cinque le circoscrizioni.

L'Ufficio centrale regionale, composto da 6 componenti effettivi e 3 supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Regione entro 5 giorni dalla data di fissazione delle elezioni. L'Ufficio è composto da esperti scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari in materie giuridiche e segretari comunali e provinciali a riposo. Il Servizio elettorale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali fornisce supporto per le operazioni di competenza dell'Ufficio.

L'Ufficio centrale regionale compie le operazioni di controllo della regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature **entro il trentunesimo giorno** antecedente la data delle elezioni.

Preliminarmente, l'Ufficio centrale regionale controlla che la presentazione della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, complete dei relativi allegati, sia avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del trentacinquesimo giorno precedente la data della votazione). L'Ufficio controlla inoltre che il deposito sia stato effettuato dai soggetti competenti. Se le candidature sono state presentate oltre il termine o da parte di un soggetto che non ne aveva titolo, le dichiara non valide.

L'Ufficio centrale regionale controlla che la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti allegati siano correttamente sottoscritti e autenticati, che le dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione siano presenti e convergenti e che il gruppo di liste abbia presentato liste circoscrizionali in almeno 3 circoscrizioni elettorali.

Inoltre, l'Ufficio centrale regionale verifica che gli eventuali collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena siano stati effettuati con partiti o gruppi appartenenti alla stessa coalizione, che questi ultimi abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni e che le dichiarazioni di collegamento siano convergenti.

L'Ufficio provvede all'esclusione dei gruppi di liste che non rispettano tali requisiti.

L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio centrale regionale deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio.²⁵ Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio centrale regio-

1. Organo competente

2. Termini

3. Controllo della data e dell'ora di presentazione nonché della qualifica dei depositanti

4. Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

5. Esame dei contrassegni

²⁵ Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463.

nale, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali;²⁶

- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale regionale ne dà notizia ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno (art. 21, comma 1).

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, il gruppo di liste viene escluso.

6. Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature

L'Ufficio centrale regionale controlla che l'atto di deposito, la dichiarazione di presentazione delle candidature e le dichiarazioni di accettazione delle candidature siano sottoscritte e autenticate nei modi già indicati in "Autenticazioni".

L'Ufficio centrale regionale controlla che il contrassegno della lista sia conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e che il collegamento con il candidato Presidente contenuto nell'atto di deposito o nella dichiarazione di presentazione delle candidature sia conforme a quello dichiarato nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.

Inoltre, l'Ufficio verifica che:

- nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito dell'eventuale eliminazione di sottoscrizioni prive di autenticazioni rese con le modalità stabilite dalla legge. L'Ufficio depenna, infatti, i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta certificato il requisito di elettore. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima;²⁷
- le liste comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto;
- sia rispettata la proporzione di rappresentanza di genere.

Le liste circoscrizionali che non rispettano tali condizioni vengono escluse.

7. Controllo delle singole candidature

L'Ufficio centrale regionale effettua i seguenti controlli:

1) dichiarazioni dei candidati

L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale:

- per i quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

²⁶ Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

²⁷ Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 1993, n. 605.

- che non hanno compiuto il 25° anno di età o che non lo compiono il primo giorno di votazione;

2) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

L'Ufficio centrale regionale verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I candidati alla carica di Presidente e consigliere regionale privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono esclusi;

3) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

L'Ufficio centrale regionale nel compiere tale operazione:

- cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima;
- controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima;
- controlla che lo stesso candidato non sia compreso in più di 3 liste con lo stesso contrassegno ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo mediante sorteggio.

La lista viene esclusa se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

4) **numero dei candidati**

L'Ufficio centrale riduce al minimo le liste che comprendono un numero di candidati superiori al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;

5) **alternanza per genere dei nomi dei candidati delle varie liste**

Qualora l'Ufficio centrale regionale riscontri il mancato rispetto dell'ordine dei candidati alternato per genere nelle liste, provvede a rettificare tale ordine, alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

Si ricorda che l'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dei gruppi di liste allo stesso collegati e, viceversa, l'esclusione dell'unico o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nei modi e nei tempi che saranno resi noti al momento del deposito delle candidature.

Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

8. Operazioni di sorteggio

Nella stessa giornata l'Ufficio centrale regionale comunica ai rappresentanti dei gruppi di liste le decisioni definitive di esclusione delle liste e di candidati (art. 21, comma 2).

Nello stesso termine l'Ufficio:

- assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali, procedendo, nel caso di candidato Presidente collegato ad una coalizione di gruppi di liste, ad un ulteriore sorteggio fra i gruppi di liste all'interno della coalizione.

Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

9. Adempimenti successivi

Dopo le operazioni di cui al precedente paragrafo, il Servizio elettorale:

- a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature²⁸ nel quale i candidati alla carica di Presidente e consigliere regionale – con i loro contrassegni – sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi.

Il manifesto viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 10° giorno antecedente la votazione;

- b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione.

Nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione ed i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

- c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione;
- d) comunica ai sindaci i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammesse nonché l'ordine risultante dai sorteggi per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

10. Ricorsi I provvedimenti adottati dall'Ufficio centrale regionale in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature e delle liste sono definitivi; pertanto, avverso gli stessi, non può essere proposto ricorso amministrativo, ma solamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Sul punto, si fa presente che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24 novembre 2005, n. 10, dirimendo una questione controversa, ha affermato che l'impugnativa degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione e l'esclusione delle liste e dei candidati va proposta entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

²⁸ Si veda l'allegato Modello n. 11.

Allegato A

Legge 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

(...)

(Omissis)

ART. 15²⁹

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, [provinciali, comunali e circoscrizionali] e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, [presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,] amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, [presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane]:

^{*} Il c. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della l. 18.1.1992, n. 16

- a) coloro che hanno riportato condanna, definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 - bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;[†]
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 - bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 - ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;[‡]
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);^{**}
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;^{††}
- e) ‡‡

[†] Lettera ulteriormente modificata dall'art. 1, c. 1, lett. a), della l. 13.12.1999, n. 475

[‡] Lettera ulteriormente modificata dall'art. 1, c. 1, lett. b), della l. 475/1999

^{**} Lettera ulteriormente sostituita dall'art. 1, c. 1, lett. c), della l. 475/1999

^{††} Lettera ulteriormente modificata dall'art. 1, c. 1, lett. d), della l. 475/1999

^{‡‡} Lettera successivamente abrogata dall'art. 1, c. 1, lett. e), della l. 475/1999

²⁹ L'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, ha abrogato l'art. 15 della l. 55/1990, salvo per quanto riguarda i consiglieri regionali e gli amministratori e i componenti gli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

^{††} Lettera ulteriormente modificata dall'art. 1, c. 1, lett. f), della l. 475/1999

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ^{††}. *

^{††} Comma inserito dall'art. 1, c. 2, della l. 475/1999

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. ^{††}

^{***} Il c. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della l. 16/1992

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. ^{***}

^{†††} Il c. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della l. 16/1992

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, [provinciale, comunale o circoscrizionale];
- b) della giunta regionale [o provinciale] o dei loro presidenti, [della giunta comunale o del sindaco], di assessori regionali, [provinciali o comunali]. ^{†††}

^{†††} Il c. 4 è stato sostituito dall'art. 1 della l. 16/1992

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. ^{†††}

^{****} Comma, già inserito in sede di sostituzione dei primi quattro commi dall'art. 1 della l. 16/1992, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della l. 12.1.1994, n. 30, e dall'art. 1, c. 4, della l. 475/1999

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316 – bis, 317, 318, 319, 319 – ter e 320 del codice penale;
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. ^{****}

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed [al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.] Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. *

* Comma, già inserito in sede di sostituzione dei primi quattro commi dall'art. 1 della l. 16/1992, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della l. 30/1994

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere [pubblicati nell'albo pretorio e] comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. †

† Comma, già inserito in sede di sostituzione dei primi quattro commi dall'art. 1 della l. 16/1992, ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 30/1994

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. ‡

‡ Comma inserito in sede di sostituzione dei primi quattro commi dall'art. 1 della l. 16/1992

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. **

** Comma, già inserito in sede di sostituzione dei primi quattro commi dall'art. 1 della l. 16/1992, sostituito dall'art. 1 della l. 30/1994

(...)

(Omissis)

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazioni di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il Prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

ART. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

ART. 2 ³⁰

(Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
 - a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
 - b) il Commissario del Governo nella regione;
 - c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
 - d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
 - e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
 - f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
 - g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
 - h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

³⁰ Si veda anche l'art. 3, c. 2 della l.r. 18.6.2007, n. 17, che in tema di ineleggibilità ha previsto che non sia immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione; *

* Lettera aggiunta dall'art. 33, c. 1 della l.r. 17/2007

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

ART. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale. †

† Comma sostituito dall'art. 34, c. 1, della l.r. 17/2007

1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis). ‡

‡ Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2, della l.r. 17/2007

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione. **

** Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2 della l.r. 17/2007

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

ART. 4

(Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

* Lettera sostituita dall'art. 35, c. 1, della l.r. 17/2007

- a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione; *
- b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;
- c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:
 - 1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;
 - 2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
- e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;
- f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
- g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
- h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
 - j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;
 - k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.
2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

ART. 5

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

ART. 6

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

ART. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

ART. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.
2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

ART. 9

(Membri della Giunta regionale)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

ART. 10

(Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

Allegato B

Modelli

- 1 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste
- 2 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena
- 3 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (*ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007*)
Foglio N.
- 4 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (*ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007*)
- 5 Modello di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del proprio contrassegno	6
Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con uno o più gruppi di liste	7
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione	8
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale	9
Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo compreso in un contrassegno composito	10
Modello del manifesto delle candidature	11

Allegato 1

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____,
un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

Trieste Gorizia Udine Tolmezzo Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: _____
e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: _____

Dichiara inoltre

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. _____
_____, nato a _____ il _____, il quale,
come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguiti contrassegno/contrassegni:

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. _____ (effettivo), nato a _____ il _____,
domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____);

e il sig. _____ (supplente), nato a _____ il _____,
domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- tre copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti ¹ dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
- la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
- tre copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 1

pagina 2 di 2

e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

f) il programma elettorale, firmato e autenticato ².

....., il 20.....

.....
 Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto,
 con qualifica di ⁴, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
 dal sig., da me identificato ⁵

....., il 20.....



.....
 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di,
 ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei
 documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine
, Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note
 presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al
 depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20.....

.....
 Firma del depositante ³

.....
 Firma dell'incaricato

² Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 2

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di ¹ _____

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____, un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

Trieste Gorizia Udine Tolmezzo Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: _____ e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: _____

Dichiara inoltre

che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;
che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. _____, nato a _____ il _____, il quale, come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguiti contrassegno/contrassegni:

_____;
eventualmente, che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il gruppo di liste denominato _____,

appartenente alla medesima coalizione di gruppi di liste e che ha presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. _____ (effettivo), nato a _____ il _____, domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____);

e il sig. _____ (supplente), nato a _____ il _____, domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- tre copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti ¹ dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
- la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 2

pagina 2 di 2

d) tre copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;

e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

f) solo nel caso di collegamento con altro gruppo di liste, la dichiarazione firmata e autenticata, del rappresentante del gruppo di liste denominato, di collegamento con il presente gruppo di liste;

g) il programma elettorale, firmato e autenticato ².

....., il 20

.....
 Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di ⁴, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato ⁵

....., il 20



.....
 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine, Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
 Firma del depositante ³

.....
 Firma dell'incaricato

² Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 3

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007) Foglio N.



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione elettorale di _____,

dichiarano di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____, nella circoscrizione elettorale di _____, il candidato alla carica di Presidente sig. _____, nato a _____ il _____, e la lista circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: _____
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: _____

_____ ²

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidature e allegano alla presente n. _____ certificati, dei quali n. _____ collettivi, attestanti l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è _____, ³

in persona di _____ residente in _____.

I dati personali compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio centrale regionale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati personali.

¹ Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

² Eventualmente, indicare "La lista circoscrizionale è espressiva della minoranza linguistica slovena".

³ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

Allegato 3

pagina 2 di 4

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ⁴				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore può essere indicato "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 3

pagina 4 di 4

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____, con qualifica di ⁵ _____, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

⁵ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Allegato 4

pagina 1 di 2

Modello di atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____

deposita

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nella circoscrizione elettorale di _____
_____, la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente
sig. _____, nato a _____ il _____,
e della lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale denominata:

e contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:

La dichiarazione di presentazione delle candidature comprende N. _____ fogli sottoscritti complessivamente
da N. _____ elettori.

Designa

quali delegati della lista:

il sig. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato in _____
(telefono/e-mail _____);
e il sig. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato in _____
(telefono/e-mail _____).

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i
rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autentificato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Allegato 4

pagina 2 di 2

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- a) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il 20

.....
Firma ²

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di ³, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato ⁴

....., il 20



.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di presentazione delle candidature sopra indicata, composta di N. fogli contenenti le firme dei sottoscrittori con allegati i rispettivi certificati elettorali, unitamente al relativo atto di deposito corredato dei documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
Firma del depositante ²

.....
Firma dell'incaricato

² Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

³ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 5

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di ¹ _____

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____, nella circoscrizione elettorale di _____, il candidato alla carica di Presidente sig. _____, nato a _____ il _____, e la lista circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: _____
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: _____

Designa

quali delegati della lista:

il sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____):

e il sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____),

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autentificato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

² Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 5

pagina 2 di 2

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- a) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il 20

.....
Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto,
con qualifica di ⁴, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig., da me identificato ⁵

....., il 20



.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di,
ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei
documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature
saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore
Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
Firma del depositante ³

.....
Firma dell'incaricato

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 6

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del proprio contrassegno

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____,

dichiara

che la propria candidatura è contraddistinta dal/dai contrassegno/contrassegni di seguito descritto/descritti:

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20 _____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 7

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con uno o più gruppi di liste

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____,

dichiara

che la propria candidatura è collegata al/ai gruppo/gruppi di liste denominato/denominati:

Il sottoscritto incarica il gruppo di liste ¹ _____ di depositare presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale il contrassegno che contraddistingue la propria candidatura alla carica di Presidente della Regione e il programma elettorale della coalizione.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____, con qualifica di ² _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. _____, da me identificato ³ _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Solo nel caso di coalizione di gruppi di liste.

² Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 8

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
2. di aver riportato le seguenti sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi anche fuori dei casi di cui al numero 1:

_____;

3. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
4. di non essersi presentato quale candidato alla carica di consigliere regionale.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 9

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale per l'elezione che avrà luogo il _____
nella lista circoscrizionale denominata _____,
nella Circostrizione elettorale di _____.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
2. di aver riportato le seguenti sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi anche fuori dei casi di cui al numero 1:

_____;
3. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
4. di aver accettato la candidatura in liste con lo stesso contrassegno nelle Circostrizioni elettorali di _____
_____;
5. di non aver accettato la candidatura in altre liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

_____, il _____ 20 _____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20 _____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo compreso in un contrassegno composito

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____
del partito o gruppo politico _____

dichiara

di autorizzare l'utilizzo del proprio simbolo compreso nel contrassegno presentato dal gruppo di liste:

_____.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ² _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ³ _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita alla presente dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia resa dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

² Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 11

Pagina 1 di 1

Modello di manifesto delle candidature

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

Candidati alla carica di Presidente della Regione
e liste circoscrizionali per l'elezione di n. Consiglieri regionali

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE									
<input type="checkbox"/> Nome e cognome	<input type="checkbox"/> Nome e cognome				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nome e cognome			<input type="checkbox"/> Nome e cognome	
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE									
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE				LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE			LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., il 2008

Il Presidente
dell'Ufficio centrale regionale

.....

.....

Allegato C

Numero candidati delle liste circoscrizionali e quote di genere

CIRCOSCRIZIONE di TRIESTE			
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (senza arrotondamento)	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (arrotondato all'unità superiore)
art. 21, comma 4 L.R. 18 giugno 2007 n. 17	art. 23, comma 1 L.R. 18 giugno 2007 n. 17 - art. 17, comma 1, lettera d, L.R. 18 dicembre 2007 n. 28		
12	12	4,0	4
CANDIDATI STESSO GENERE			
(60% dei candidati della lista circoscrizionale arrotondato all'unità superiore) art. 23, comma 2 L.R. 18 giugno 2007 n. 17			
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere (60% senza arrotondamento)	candidati stesso genere (60% arrotondato all'unità superiore)	candidati altro genere (40%)
4	2,4	3	1
5	3,0	3	2
6	3,6	4	2
7	4,2	5	2
8	4,8	5	3
9	5,4	6	3
10	6,0	6	4
11	6,6	7	4
12	7,2	8	4

CIRCOSCRIZIONE di GORIZIA			
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (senza arrotondamento)	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (arrotondato all'unità superiore)
art. 21, comma 4 L.R. 18 giugno 2007 n. 17	art. 23, comma 1 L.R. 18 giugno 2007 n. 17 - art. 17, comma 1, lettera d, L.R. 18 dicembre 2007 n. 28		
6	6	2,0	2
CANDIDATI STESSO GENERE			
(60% dei candidati della lista circoscrizionale arrotondato all'unità superiore) art. 23, comma 2 L.R. 18 giugno 2007 n. 17			
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere (60% senza arrotondamento)	candidati stesso genere (60% arrotondato all'unità superiore)	candidati altro genere (40%)
2	1,2	2	0
3	1,8	2	1
4	2,4	3	1
5	3,0	3	2
6	3,6	4	2

CIRCOSCRIZIONE di UDINE			
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (senza arrotondamento)	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (arrotondato all'unità superiore)
art. 21, comma 4 L.R. 18 giugno 2007 n. 17	art. 23, comma 1 L.R. 18 giugno 2007 n. 17 - art. 17, comma 1, lettera d, L.R. 18 dicembre 2007 n. 28		
21	21	7,0	7
CANDIDATI STESSO GENERE			
(60% dei candidati della lista circoscrizionale arrotondato all'unità superiore) art. 23, comma 2 L.R. 18 giugno 2007 n. 17			
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere (60% senza arrotondamento)	candidati stesso genere (60% arrotondato all'unità superiore)	candidati altro genere (40%)
7	4,2	5	2
8	4,8	5	3
9	5,4	6	3
10	6,0	6	4
11	6,6	7	4
12	7,2	8	4
13	7,8	8	5
14	8,4	9	5
15	9,0	9	6
16	9,6	10	6
17	10,2	11	6
18	10,8	11	7
19	11,4	12	7
20	12,0	12	8
21	12,6	13	8

CIRCOSCRIZIONE di TOLMEZZO			
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (senza arrotondamento)	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (arrotondato all'unità superiore)
art. 21, comma 4 L.R. 18 giugno 2007 n. 17	art. 23, comma 1 L.R. 18 giugno 2007 n. 17 - art. 17, comma 1, lettera d, L.R. 18 dicembre 2007 n. 28		
4	4	1,3	2
CANDIDATI STESSO GENERE			
(60% dei candidati della lista circoscrizionale arrotondato all'unità superiore) art. 23, comma 2 L.R. 18 giugno 2007 n. 17			
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere (60% senza arrotondamento)	candidati stesso genere (60% arrotondato all'unità superiore)	candidati altro genere (40%)
2	1,2	2	0
3	1,8	2	1
4	2,4	3	1

CIRCOSCRIZIONE di PORDENONE			
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (senza arrotondamento)	NUMERO MINIMO CANDIDATI LISTA CIRCOSCRIZIONALE (arrotondato all'unità superiore)
art. 21, comma 4 L.R. 18 giugno 2007 n. 17	art. 23, comma 1 L.R. 18 giugno 2007 n. 17 - art. 17, comma 1, lettera d, L.R. 18 dicembre 2007 n. 28		
14	14	4,7	5
CANDIDATI STESSO GENERE			
(60% dei candidati della lista circoscrizionale arrotondato all'unità superiore) art. 23, comma 2 L.R. 18 giugno 2007 n. 17			
candidati lista circoscrizionale	candidati stesso genere (60% senza arrotondamento)	candidati stesso genere (60% arrotondato all'unità superiore)	candidati altro genere (40%)
5	3,0	3	2
6	3,6	4	2
7	4,2	5	2
8	4,8	5	3
9	5,4	6	3
10	6,0	6	4
11	6,6	7	4
12	7,2	8	4
13	7,8	8	5
14	8,4	9	5